



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della viabilità in occasione del concerto "Carmina Burana" dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice in piazza San Marco - Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che domenica 09 luglio 2022 dalle ore 21:00 alle ore 23:00, l'Orchestra ed il Coro del Teatro La Fenice eseguiranno in Piazza San Marco il concerto "Carmina Burana" di Carl Orff e che tale evento sarà trasmesso in diretta televisiva;

Considerato che l'avvenimento avverrà all'interno di un perimetro di allestimento contenente un palcoscenico atto a contenere il Coro e l'Orchestra del Teatro La Fenice e una zona destinata al pubblico con un numero massimo di circa 2300 posti a sedere, ma che potrebbero crearsi assembramenti di persone in altre zone di Piazza San Marco, incuriosite dall'evento in corso;

Preso atto quindi della necessità di interdire e regolamentare, per ragioni di sicurezza, l'accesso alle Procuratie Vecchie, Nuove e Nuovissime, mediante la creazione di varchi di controllo posti presso: il Sotoportego dell'Ascension, il Sotoportego San Geminian, il Sotoportego l'Arco Celeste, il Sotoportego del Cavalletto, il Sotoportego dei Dai, le Procuratie Vecchie e le Procuratie Nuove, e dirottare conseguentemente il traffico pedonale diretto in piazza, tramite detti varchi, su itinerari alternativi;

Evidenziato che rimarrà invariata la circolazione pertinente alla cintura di Piazza San Marco, lungo i Giardini ex Reali, Calle Vallarosso, Salizada San Moisè, Calle Larga dell'Ascension, Calle del Salvadego, Fondamenta Orseolo, Ponte Tron, Calle San Gallo, Calle Fiubera, Merceria dell'Orologio, nonché rimarrà libero il transito da e per la Piazza e la Piazzetta San Marco per chi proviene da Mercerie dell'Orologio, Calle Larga San Marco, Calle della Canonica e Ponte della Paglia;

Ritenuto che, per agevolare la circolazione pedonale e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, al fine di assicurare ogni eventuale intervento di emergenza, particolarmente nelle zone eventualmente più affollate di Piazza San Marco esterne all'area dell'evento, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle

caratteristiche strutturali dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale ed allo stazionamento di persone in Piazza San Marco;

Ritenuto altresì che per esigenze di viabilità e sicurezza, per singole calli o luoghi potrà essere disposta comunque ogni necessaria interdizione parziale o totale delle stesse/degli stessi;

Preso atto di quanto stabilito in sede di C.P.O.S.P. il 30 giugno 2022;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

Dalle ore 19.30 di sabato 09 luglio, fino a cessate esigenze, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è interdetto a chiunque l'accesso alle Procuratie Nuovissime e a parte delle Procuratie Vecchie e Nuove, ad eccezione degli spettatori dell'evento in possesso di regolare biglietto e degli avventori dei plateatici insistenti su piazza San Marco con regolare prenotazione del posto, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato.

Chiunque è tenuto ad ottemperare alle indicazioni ed agli ordini impartiti dagli operatori della polizia locale e delle forze di polizia dello Stato presso i varchi di controllo creati per le finalità di cui al precedente periodo e presso i luoghi interessati dall'evento.

Dalle ore 19.30 di sabato 09 luglio, fino a cessate esigenze, nelle località interessate, direttamente o indirettamente, dalla manifestazione in oggetto, la polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, ulteriori aree, inibendo l'accesso di persone nelle zone ove la presenza, lo stazionamento ed il transito delle stesse crei pericolo alla pubblica incolumità.

La Polizia Locale, ove ne ravvisi la necessità a tutela della pubblica incolumità, potrà comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”-

Comune di Venezia
Data: 07/07/2022, PG/2022/0305639